

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot.

799

Cavareno, 10/04/2019

ORDINANZA N. 13/2019

OGGETTO: Divieto temporaneo di transito veicolare lungo le seguenti vie del centro storico del paese di Cavareno per processione religiosa in programma domenica 14 Aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che nella giornata di domenica 14 aprile 2019 a partire dalle ore 11.00, avrà luogo la manifestazione a carattere religioso "Processione delle Palme", organizzata dalla Parrocchia di Cavareno, con partenza dalla chiesa di S. Fabiano e Sebastiano ed arrivo alla Chiesa di S. Maria Maddalena, percorrendo Via San Fabiano, Via Moscabio, Via Roma e Piazza Prati;

Vista la richiesta del signor Don Carlo Crepaz, quale parroco della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cavareno, pervenuta il 03.04.2019 ed assunta al prot nr. 715, intesa ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione veicolare il giorno 14.04.2019, a partire dalle ore 11.00, dalla Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, alla chiesa di S. Maria Maddalena, percorrendo Via San Fabiano, Via Moscabio, Via Roma e Piazza Prati; per permettere il passaggio della processione e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa;

Ritenuto opportuno autorizzare la processione in oggetto, si rende necessario limitare la circolazione nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione a carattere religioso al fine di garantire lo svolgimento della stessa in totale sicurezza salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa;

Visto il nullaosta del Comune di Cavareno avente prot. nr. 1228 di data 10/04/2019;

Vista l'autorizzazione del Servizio Gestione Strade dd. 11.04.2019, prot. n. S106/19/237414/19.5.4/4;

Vista la comunicazione effettuata al Commissariato del Governo, in data 29.03.2019;

Vista la comunicazione effettuata alla Questura, in data 29.03.2019;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.), ed in particolare l'art. 7;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 (TULPS) ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, nr. 365;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03.05.2018, n. 2. e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cavareno n. 45 del 29.11.2007 e ss.mm.;

ORDINA

L'istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare in Via San Fabiano, Via Moscabio, Via Roma e Piazza Prati il giorno 14.04.2019 a partire dalle ore 11.00 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento. Esse sono altresì autorizzate ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della processione rispetto ai tempi preventivati.

Al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della processione.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Rimane a cura della Parrocchia di Cavareno il ripristino dei luoghi oggetto della processione e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della processione.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Parrocchia S. Maria Maddalena di Cavareno;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato ;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno avente competenza sul territorio interessato.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo del 02 luglio 2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, n. 1199 entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Danilo Pellegrini